

**IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

- VISTO l'articolo 37 della Legge 17 novembre 2005, n. 165, che tra le finalità dell'Autorità di Vigilanza individua anche la tutela dell'immagine, della reputazione e della stabilità del sistema finanziario anche attraverso la vigilanza sulla sana e prudente gestione dei soggetti autorizzati;
- VISTO l'articolo 39 della Legge 17 novembre 2005, n. 165, che attribuisce, tra l'altro, all'Autorità di Vigilanza il potere di emanare provvedimenti contenenti disposizioni vincolanti e di carattere generale per il raggiungimento delle proprie finalità;
- VISTO lo Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino approvato con Legge n. 96 del 29 giugno 2005 ed in particolare l'articolo 30, comma 3 dello Statuto medesimo, in base al quale gli atti della Banca Centrale in materia di vigilanza, deliberati dal Coordinamento della Vigilanza, sono emanati dal Direttore Generale;
- VISTE le delibere del Coordinamento della Vigilanza e del Consiglio Direttivo con le quali è stato approvato il testo della Circolare della Banca Centrale della Repubblica di San Marino in materia di "Norme di sana e prudente gestione per società fiduciarie – Aggiornamento n. I alla Circ.2010-02";

**EMANA**

L'acclusa Circolare n. 2010-04 che entra in vigore in data 19 novembre 2010.

San Marino, lì 17 novembre 2010

FIRMATO: IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Mario Giannini

Circolare n. 2010-04

**NORME DI SANA E PRUDENTE GESTIONE  
PER SOCIETA' FIDUCIARIE**  
(AGGIORNAMENTO N.I ALLA CIRC.2010-02)

**Definizioni**

Ai fini della presente Circolare si intendono per:

- **“attività fiduciaria”**: attività definita alla Lettera C dell’Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165;
- **“Banca Centrale”**: la Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
- **“Circolare SPG”**: Circolare n.2010-02, emessa da Banca Centrale in data 14 luglio 2010 ed entrata in vigore il 30 luglio 2010.

**Premessa**

La CIRCOLARE SPG rappresenta il primo provvedimento di Banca Centrale che racchiude, in forma organica e tendenzialmente esaustiva, le norme vincolanti di sana e prudente gestione da osservare nell’esercizio dell’ATTIVITÀ FIDUCIARIA. Gli ambiti operativi interessati dal provvedimento sono molteplici e di contenuto complesso, sotto il profilo tecnico, per cui numerosi sono stati i quesiti ai quali Banca Centrale ha dato risposta nel corso di questi primi mesi di applicazione.

Da alcuni di questi è risultata l’opportunità di integrare il provvedimento con ulteriori fattispecie, nonché di apportarvi qualche chiarimento in forma esplicita.

Nel medesimo periodo sono poi sopravvenute delle modificazioni significative alla legislazione generale in materia societaria - da ultimo con Decreto-Legge n.179/2010 – che inducono a ridefinire in maniera diretta il richiamo ai fini di vigilanza alla predetta legislazione contenuto nella disposizione n. 12, con conseguente differimento dei termini di recepimento.

**Finalità**

La presente Circolare mira pertanto ad aggiornare, chiarire ed integrare il corredo normativo di sana e prudente gestione dell’ATTIVITÀ FIDUCIARIA, anche per tenere conto delle osservazioni e delle richieste pervenute dagli operatori di settori nei primi mesi di vigenza della CIRCOLARE SPG.

La tecnica normativa all’uopo utilizzata, in coerenza con le finalità di chiarezza, completezza ed organicità che hanno ispirato la CIRCOLARE SPG, è quella del diretto intervento modificativo sul provvedimento previgente, che così, nella sua versione aggiornata, potrà continuare a rappresentare l’unica fonte di raccolta delle disposizioni vigenti in materia di sana e prudente gestione per società fiduciarie.

**Disposizioni modificative ed integrative della Circolare SPG**

1) L’indice è sostituito dal seguente:

*“Indice:*

- 1) *Obbligo di riclassificazione semplificata dei mandati fiduciari e relative norme operative e compilatorie del Registro*
- 2) *Divieto di interposizione fittizia*

- 3) *Divieto di commistione tra attività fiduciaria e servizi di pagamento*
- 4) *Divieto di commistione tra attività fiduciaria e attività creditizia*
- 5) *Divieto di eseguire operazioni “franco valuta”*
- 6) *Divieto di eseguire operazioni “dall’incerto trattamento fiscale estero” o “dall’incerta definitività sul piano civilistico” in mancanza di adeguata copertura dei rischi da parte del fiduciante*
- 7) *Divieto di assumere obbligazioni pecuniarie ad esecuzione differita senza disporre già di sufficienti risorse all’uopo precostituite dal fiduciante*
- 8) *Divieto di accettare dal fiduciante disposizioni di carattere successorio*
- 9) *Divieto di intestazioni fiduciaria “diretta” di beni immobili o mobili registrati*
- 10) *Divieto di intestazione fiduciaria di beni di natura non finanziaria e di interposizione in contratti aventi ad oggetto l’utilizzo di tali beni da parte del fiduciante*
- 11) *Obbligo generalizzato di “contemplatio fiduciae” e misure comportamentali conseguenti*
- 12) *Obblighi minimali di verifica preventiva e monitoraggio sull’onorabilità dei fiducianti*
- 13) *Divieto di accettazione mandati conferiti da persone giuridiche estere aventi sede in Paesi Esteri non equivalenti sotto il profilo del contrasto al riciclaggio*
- 14) *Divieto di accettazione mandati da eseguire in Paesi Esteri non collaborativi in materia di antiriciclaggio o con ordinamento giuridico non adeguatamente conosciuto*
- 15) *Obblighi di separazione tra attività “in conti proprio” ed in “conto terzi”*
- 16) *Obbligo di novazione contrattuale in caso di modifica, anche parziale, della parte fiduciante.”*

2) La disposizione n.6 è sostituita dalla seguente:

*“Le SOCIETÀ FIDUCIARIE, a tutela della loro stabilità patrimoniale, devono astenersi dall’eseguire a proprio nome operazioni dall’incerto trattamento fiscale nel Paese estero in cui i relativi redditi s’intendono prodotti, onde evitare il rischio di accertamento fiscale di tipo induttivo a loro carico, in un periodo in cui, a rapporto fiduciario verosimilmente già estinto, il diritto di rivalsa economica sul fiduciante sia difficilmente eseguibile.*

*Per contenere i rischi di mancata rivalsa cui sopra, senza pregiudicare le legittime aspettative di profitto del fiduciante, le SOCIETÀ FIDUCIARIE devono subordinare l’esecuzione dell’operazione alla disponibilità del fiduciante a sottoporre a preventivo accertamento peritale, nelle forme opportune ed a proprie spese, la congruità del prezzo dei beni, salvo che questo non risulti già disponibile da pubbliche quotazioni di mercati regolamentati.*

*Qualora la SOCIETÀ FIDUCIARIA, tenuto conto:*

- a) dell’eventuale differenza tra il prezzo ed il valore accertato dal perito;*
- b) della concreta possibilità di rivalersi, al bisogno, su altri beni fiduciariamente detenuti per conto del medesimo fiduciante;*
- c) della concreta possibilità di sottrarsi alle obbligazioni fiscali sopravvenute trasferendole direttamente sul proprio fiduciante nelle forme di “contemplatio domini” previste all’uopo dall’ordinamento giuridico applicabile;*  
*valuti il rischio di mancata rivalsa come reale, essa dovrà prudenzialmente subordinare, per l’intera durata dei tempi di prescrizione dell’eventuale illecito fiscale, la retrocessione al fiduciante delle somme incassate al rilascio, da parte di quest’ultimo, di idonee garanzie.*

*Parimenti, le SOCIETÀ FIDUCIARIE, devono attentamente valutare il rischio di mancata rivalsa sul proprio fiduciante nei casi in cui vengano revocati gli incassi ricevuti per suo conto e a questo retrocessi (vedasi ad esempio il rimborso finanziamento-soci da parte di società fiduciariamente partecipate). La valutazione deve tenere conto:*

- a) della probabilità di revocatoria alla luce della situazione economico-patrimoniale in cui versa la controparte;*
- b) della concreta possibilità di rivalersi, al bisogno, su altri beni fiduciariamente detenuti per conto del medesimo fiduciante;*
- c) della concreta possibilità di sottrarsi alle obbligazioni civili sopravvenute trasferendole direttamente sul proprio fiduciante nelle forme di “contemplatio domini” previste all’uopo dall’ordinamento giuridico applicabile.*

*Qualora la SOCIETÀ FIDUCIARIA valuti come reale il rischio di mancata rivalsa, essa dovrà prudenzialmente subordinare, per l’intera durata dei tempi di “consolidamento”, la retrocessione al fiduciante delle somme incassate al rilascio, da parte di quest’ultimo, di idonee garanzie.”*

3) La disposizione n.12 è sostituita dalla seguente:

*“Per tutti i mandati diversi da quelli aventi ad oggetto l’amministrazione fiduciaria di partecipazioni in società aventi sede nella Repubblica di San Marino (cd. “intestazioni sammarinesi”), per i quali già trovano applicazione le disposizioni di cui all’art.17 della Legge n.47/2006 e succ.mod. (cd. Legge sulle Società), alla Legge n.98/2010 e relativi Decreti Delegati, tempo per tempo vigenti, nonché alle Circolari della BANCA CENTRALE n.2007-03 e n.2008-01, le SOCIETÀ FIDUCIARIE devono subordinare l’accettazione dell’incarico ed il mantenimento del rapporto fiduciario alla sussistenza e permanenza in capo al proprio fiduciante dei seguenti requisiti di onorabilità:*

- a) non risultare condannato con sentenza passata in giudicato, a pene restrittive della libertà personale per un tempo superiore a due anni per misfatti contro il patrimonio, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica o per traffico di sostanze stupefacenti, commessi negli ultimi 15 anni;*
- b) non risultare condannato con sentenza penale passata in giudicato, per corruzione, utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, frode fiscale, usura, bancarotta fraudolenta, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o associazione per delinquere di stampo malavitoso, commessi negli ultimi 15 anni;*

*Nel caso di fiducianti diversi da persone fisiche, i requisiti di onorabilità andranno verificati in capo a coloro che ne sono i titolari effettivi e di colui che sottoscrive il contratto con la SOCIETÀ FIDUCIARIA. Le verifiche andranno eseguite mediante l’assunzione, in originale o copia autenticata da Pubblico Notaio sammarinese, del Certificato Penale Generale, o di diverso certificato estero equipollente munito di traduzione giurata. Il certificato prodotto in fase iniziale deve risultare emesso da non più di 6 mesi. Decorso 3 anni dalla data di emissione, il certificato non è più valido ai fini richiesti e quindi va preventivamente sostituito con altro di nuova emissione. Lo stesso certificato è valevole per tutti i rapporti fiduciari che la SOCIETÀ FIDUCIARIA intrattiene, direttamente o indirettamente, col medesimo cliente.”*

4) Si aggiunge la seguente disposizione n.16:

*“16) Obbligo di novazione contrattuale in caso di modifica, anche parziale, della parte fiduciante*

*In tutti i casi di modifica della composizione della parte fiduciante del contratto (anche parziale) o della proporzionale ripartizione delle quote di spettanza per ciascuno dei fiducianti (anche in permanenza della composizione di cui sopra), ad esclusione di quelli “mortis causa”, la SOCIETÀ FIDUCIARIA dovrà diligentemente procedere con l’apertura di un nuovo contratto, progressivamente codificato ed annotato a Registro dei Mandati Fiduciari, sostitutivo del precedente, che viene contestualmente ad estinguersi. Nell’apposito “spazio per correzioni” a margine del rigo del Registro corrispondente al mandato estinto andrà annotato il riferimento alla codificazione assegnata al mandato sostitutivo.*

*Il nuovo contratto, pur in mancanza di conseguenti adempimenti verso terzi, andrà sottoscritto nuovamente anche dai fiducianti non interessati da modifiche alla propria posizione, e dovrà essere “gestito” dalla SOCIETÀ FIDUCIARIA al pari di qualsiasi altro nuovo mandato, fatto salvo, ovviamente, per quanto attiene alla certificazione di onorabilità obbligatoria, che, ove già assunta ed ancora in corso di validità, per quei soggetti potrà non essere rinnovata.*

*Per i casi di subentri “mortis causa”, fatto salvo il diritto sia per la SOCIETÀ FIDUCIARIA, sia per ciascuno degli eredi del fiduciante deceduto, sia per ciascuno dei restanti fiducianti, di recedere unilateralmente dal contratto (rinuncia o revoca) in conseguenza dell’evento, ove ciò non si verifici, il contratto di mandato fiduciario può rimanere il medesimo, con assunzione della certificazione di onorabilità degli eredi.”*

5) La lettera e) delle Norme finali e transitorie è così sostituita:

*“ e) le certificazioni di cui alla disposizione n.12 vanno assunte dai fiducianti entro il 31 marzo 2011, in mancanza la SOCIETÀ FIDUCIARIA dovrà rinunciare al mandato, così come dovrà rinunciarvi laddove emergesse la mancanza dei requisiti di onorabilità ivi descritti;”*